



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

SOLUZIONI DI CONTINUITÀ TRA CONTRATTI: VINTA DOPO 14 ANNI LA CAUSA GIUSTAMENTE PERSEGUITA DAL SIVEMP CON I SUOI LEGALI. AVEVAMO RAGIONE: ORA RECUPERIAMO LE RETRIBUZIONI SOTTRATTE.

Le soluzioni di continuità fra contratti, in particolare a tempo determinato comunque quando - ciò nonostante - fossero “fisiologiche” tanto da dar luogo ad una continuità sostanziale, non potevano interrompere il calcolo della maturazione dell’esperienza professionale ai fini del computo dell’indennità di esclusività e di posizione unificata, nemmeno prima che ciò - infine e finalmente - venisse sancito dal CCNL 2016/2018 a valere però economicamente solo dal gennaio 2020.

Così è stato stabilito in via definitiva e incontrovertibile con la SENTENZA della Corte d’Appello di Milano n. 1177/2023 (R.G. 949/2023), nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente all’ordinanza di rinvio della Cassazione n. 20074/2023, discussa il 12 dicembre 2023.

SI TRATTA DI UN’AZIONE GIUDIZIARIA PROMOSSA DAL SIVEMP GIÀ NEL LONTANO 2010 (!) AVENDO CREDUTO NELLA NECESSARIA APPLICAZIONE DI UN “PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE” SANCITO IN PRECEDENZA DALLA CGUE (Corte di Giustizia Unione Europea), previsto in una Direttiva CE perfino recepita dal legislatore italiano e tuttavia mai considerato applicabile al caso ora oggetto della nostra vittoria.

Dopo svariati tentativi stragiudiziali e gradi di giudizio, e nonostante alcune soccombenze patite nei primi gradi di giudizio **non ci siamo dati per vinti**. Finché è giunto, di particolare importanza, un nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione. La quale recentemente in due casi aveva accolto il principio della “continuità sostanziale” laddove dirigenti medici si erano visti negare la maturazione dell’esperienza professionale utile al conseguimento dello “scatto” retributivo quinquennale (indennità di esclusività e passaggio di posizione al livello “equiparato”) a causa di soluzioni di continuità di breve durata fra contratti. MA, non era chiarito fino a quale durata in effetti tali interruzioni dovessero essere considerate fisiologiche e non potessero quindi dar luogo al mancato calcolo di tutta l’esperienza professionale.

Difatti, adeguandosi al diritto UE in materia, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, in base al divieto di discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato, la Suprema Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sul “ricorso pilota” di alcuni medici veterinari iscritti e assistiti dal nostro Studio legale di fiducia - Avv. Zuccarello-Monacis del Foro di Torino, ha cassato la precedente sentenza negativa emessa dalla Corte d’Appello di Brescia rinviando ad altra Corte Territoriale al fine di adeguarsi al seguente principio di diritto: *“In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell’art.*



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l'art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11- deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una "soluzione di continuità" nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità". La Corte d'Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha quindi **dichiarato il diritto dei ricorrenti al pieno e integrale riconoscimento** – ai fini del computo dell'esperienza professionale necessaria per l'attribuzione dei nuovi valori sia dell'indennità di posizione unificata (scatto quinquennale al valore "equiparato" sia dell'indennità di esclusività (scatti quinquennali e quindicennali) – **dei periodi di lavoro a tempo determinato** specificati nel ricorso, **condannando pertanto l'Azienda Sanitaria ad includere detti periodi nell'esperienza professionale** complessivamente maturata dai ricorrenti **ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.**

SI TRATTA - ed è ciò che fondamentalmente ancora mancava - DEL RICONOSCIMENTO DI UNA CONTINUITÀ SOSTANZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ANCHE IN CASO DI PERIODI INTERRUPTIVI RELATIVAMENTE AMPI, MA EQUIPARABILI A QUEI PERIODI NON LAVORATI "FISIOLOGICAMENTE" E CHE, CIÒ NONOSTANTE, NON HANNO MAI POTUTO DAR LUOGO - per espressa previsione dei contratti nazionali di lavoro succedutisi - AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA SIA PRIMA SIA DOPO L'INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (tipicamente, malattie lunghe, maternità e congedi parentali, aspettative di varia natura). Si era insomma realizzata proprio quella discriminazione che la CGUE aveva stigmatizzato generalmente come illegittima e che tuttavia non era mai stata ritenuta degna di apprezzamento nel nostro caso.

IL SIVEMP, DOPO AVER IMPOSTATO L'AZIONE GIUDIZIARIA CON PRUDENZA, MEDIANTE LA PROPOSIZIONE DI UNA CAUSA PILOTA, con la collaborazione di alcuni/e colleghi/e che ora ne sono i primi beneficiari avendoci "messo la faccia" per tanti anni di fronte alla loro azienda sanitaria, HA MANTENUTO APERTA per tutti i 14 anni LA POSSIBILITÀ DI AGIRE SUCCESSIVAMENTE PER OLTRE 150 COLLEGHI - fra i circa 300 che chiesero di essere inse-



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

00198 ROMA – Via Nizza, 11

Tel. 068542049 – Fax 068848446

E-mail: segrenaz@sivemp.it

www.sivemp.it

riti nella prima fase dell'azione - i quali sono risultati nel tempo possedere le prerogative sancite a livello Europeo per poter eventualmente vantare la stessa posizione dei suddetti ricorrenti. Seguendo ogni fascicolo, avendo notificato alle aziende sanitarie il "*petitum*" fin dall'inizio e riproponendo e formalizzando sempre nei termini di legge apposite note interruttive della prescrizione, per i suddetti colleghi si è aperta ora la possibilità di verificare chi, in ragione della propria situazione curricolare, potrebbe con successo proporre ricorso con esito verosimilmente favorevole. I nostri legali sono perciò stati già incaricati di procedere al laborioso esame dei singoli fascicoli, con l'aiuto dello stesso Ufficio legale del SIVEMP. Tutti gli interessati che saranno ritenuti poter vantare una posizione utile verranno perciò singolarmente contattati per concordare il possibile eventuale prosieguo dell'azione a loro beneficio unitamente alle condizioni che, certamente sempre con il supporto del SIVeMP stesso, potranno essere offerte.